Sull'illegittima assegnazione del medico privo di specifiche competenze in un servizio di guardia interdivisionale

- DIRITTO, DIRITTO SANITARIO

Nell'accogliere il ricorso proposto da alcuni medici ospedalieri, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano ha, tra l'altro, stabilito che un'azienda sanitaria non possa assegnare il dirigente medico ai servizi di guardia interdivisionale (o comune) e di pronta disponibilità (artt. 16 e 17 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 3 novembre 2005 [1-2-3] – https://www.aranagenzia.it/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti/1762-ccnl-normativo-2002-2005-economico-2002-2003.html) in strutture preposte all'assistenza di pazienti che questi non potrebbe assistere perché privo delle indispensabili competenze specialistiche.

I servizi di guardia e di pronta disponibilità hanno, infatti, lo scopo di garantire la continuità assistenziale h24 e di fronteggiare le situazioni emergenza/urgenza, per cui non si vede come possa esservi destinato un medico che non possieda i requisiti professionali necessari.

A nulla rileva – ha osservato il Giudice – che l'urgenza "non si sia sinora verificata, o che comunque il numero di interventi di emergenza sia rimasto tutto sommato contenuto, come esposto dall'ente resistente, non potendo ovviamente l'assistenza sanitaria fondarsi sulla bassa probabilità della necessità di interventi specialistici. Il medico di guardia, ovvero di pronta disponibilità, deve essere infatti in grado di prestare la necessaria assistenza anche se l'evento emergenziale si verificasse in via del tutto episodica."

La pronuncia del Tribunale è assolutamente coerente con il vigente quadro normativo.

In particolare, l'istituzione del servizio di guardia interdivisionale per aree omogenee (quando consentito) non può, infatti, prescindere dalla specializzazione del medico (lo stesso ragionamento vale con riferimento all'assegnazione al servizio di pronta disponibilità in una struttura diversa da quella di appartenenza).

Come si legge, infatti, nell'art. 15 comma 7 del DLGS 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod. e integr., "***Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico […] ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in una disciplina affine."***

È quindi escluso che un medico possa partecipare a procedure concorsuali e selettive (ivi comprese quelle di mobilità, interna o esterna) relative a discipline che non siano equipollenti o almeno affini a quelle di appartenenza [4].

Il Tribunale ha dunque condiviso la tesi dei ricorrenti, i quali avevano sostenuto l'illegittimità di una disposizione aziendale che – per garantire la continuità assistenziale e l'emergenza/urgenza – li assegnava in una struttura ospedaliera in cui non avrebbero mai potuto essere collocati proprio perché la loro disciplina di specializzazione era sganciata dal qualsiasi rapporto di equipollenza/affinità con

quella richiesta normativamente per prestare servizio nell'unità operativa oggetto della guardia comune.

Non è un caso, del resto che il legislatore (*cfr.* l'art. 590-*sexies* c.p. introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24), sul solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, abbia sottolineato l'invincibile legame tra l'elemento soggettivo dell'illecito e l'osservanza/inosservanza delle linee guida e buone pratiche mediche, allo scopo *"di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della cd. medicina difensiva"* (da ultimo, *cfr.* Cass., IV sez. penale, n. 50078 del 02.11.2017).

Normativamente è stato quindi riconosciuto uno stretto legame tra la responsabilità e la diligenza che è possibile pretendere dal medico (tenuto a conoscere linee guida e/o le buone pratiche mediche della disciplina di appartenenza e certamente non quelle di qualsiasi specialità), principio che sarebbe stravolto qualora si potesse estendere indefinitamente il suo obbligo di garanzia verso il paziente attraverso l'imposizione di attività che non rientrino nella "propria" area di intervento.

Attività il cui esercizio contrasterebbe, peraltro, con gli obblighi di deontologia medica [5-6-7-8-9]